

ENTRO IL 2 MAGGIO DA USARE LA VERSIONE AGGIORNATA

## Al via il nuovo modello TR

**L'importo del credito trimestrale richiesto a rimborso non concorre al limite annuale dei rimborsi semplificati e delle compensazioni orizzontali (2 milioni di euro); vi concorre, invece, l'importo utilizzato in compensazione**

### FRANCO RICCA

Al via l'aggiornamento del modello TR per il rimborso del credito Iva infrannuale.

A partire dalle richieste relative al primo trimestre 2023, da presentare entro il 2 maggio in quanto la scadenza del 30 aprile cade di domenica e il giorno successivo è festivo, dovrà essere utilizzata la nuova versione del modello come da comunicazione dell'agenzia delle entrate del 14 marzo 2023, disponibile sul sito dell'agenzia, che recepisce le modifiche delle aliquote compensative e il riferimento alla liquidazione giudiziale conseguente all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa.

### Soggetti interessati

Possono presentare l'istanza di rimborso (o di compensazione orizzontale) del credito Iva maturato nel primo trimestre 2023, ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, del dpr 633/72, i contribuenti che, nel periodo di riferimento, si trovano in una delle seguenti situazioni.

1. Contribuenti che hanno effettuato operazioni imponibili la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media che ha gravato sugli acquisti e sulle importazioni imponibili.

Nel calcolo dell'aliquota media, da assumere fino alla seconda cifra decimale, non si deve tenere conto delle cessioni, degli acquisti e delle importazioni di ammortizzabili. Si deve invece tenere conto anche:

- delle spese generali
- delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi sottoposte ai meccanismi speciali dell'inversione contabile e dello split payment
- dei canoni afferenti l'utilizzazione di beni ammortizzabili in base a contratti di locazione finanziaria.

Secondo la risposta ad interpello n. 469/2020, non concorrono al calcolo

dell'aliquota media le cessioni di beni effettuate mediante introduzione nei depositi Iva, non soggette al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. c), del dl n. 331/93.

Rientrano invece nel calcolo, come chiarito nella risposta n. 205/2022, le cessioni di beni esenti ai sensi dell'art. 10, terzo comma, dpr 633/72, effettuate nei confronti dei gestori delle piattaforme elettroniche i quali, facilitando le cessioni indicate all'art. 2-bis, lett. a), del dpr 633/72, si considerano presuntivamente acquirenti e rivenditori di tali beni.

2. Contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (es. cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie, operazioni in sospensione d'imposta su dichiarazione d'intento, servizi internazionali, ecc.) per ammontare complessivo superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate.

La percentuale va arrotondata all'unità superiore.

3. Contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili.

Diversamente dalle altre ipotesi, in questo caso è rimborsabile/compensabile soltanto il credito riferibile all'imposta assolta sui predetti acquisti e importazioni.

4. Soggetti passivi stabiliti all'estero, identificati in Italia direttamente ai sensi dell'art. 35-ter oppure mediante rappresentante fiscale.

Il diritto è riconosciuto semplicemente in virtù dello status di soggetto estero, purché il credito d'imposta sia legittimo, ovvero che sia maturato in dipendenza di acquisti per i quali il soggetto ha diritto alla detrazione secondo la normativa nazionale e, per i soggetti stabiliti in altri paesi Ue, anche secondo quella del paese di residenza.

5. Contribuenti che hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi rientranti tra quelle c.d. "generiche" e, quindi, non soggette ad Iva in Italia per difetto di territorialità:

- lavorazioni relative a beni mobili materiali



Superficie 44 %

- trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
- prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del dpr 633/72 (ossia le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 4 dell'art. 10, se rese a soggetti stabiliti fuori dell'Ue o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'Ue).

L'importo del credito trimestrale richiesto a rimborso non concorre al limite annuale dei rimborsi semplificati e delle compensazioni orizzontali (2 milioni di euro); vi concorre, invece, l'importo utilizzato in compensazione.

Con la risposta n. 217/2023, l'agenzia ha ritenuto che la richiesta di rimborso trimestrale possa essere revocata, alle condizioni ivi precisate, anche dopo la presentazione della dichiarazione annuale.

—© Riproduzione riservata—■